



CITTA' DI RIESE PIO X

Provincia di Treviso

Via Giuseppe Sarto 31 – 31039 Riese Pio X TV

Direttiva n. 1/2023

Riese Pio X, lì 13.03.2023

Ai Sigg. titolati di P.O.
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione della cd. “proroga tecnica” in materia di contratti pubblici.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.VV., che operano nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici, in ordine ai presupposti di corretta applicabilità dell’istituto.

1. Aspetti giuridici e profili applicativi

La proroga dei contratti costituisce lo strumento giuridico pensato per ovviare ad un ritardo, nell’avvio delle procedure di gara, determinato da fatti imprevedibili o imprevisti nel processo di individuazione del nuovo aggiudicatario. La proroga è, dunque, legittima nei casi in cui, per ragioni non imputabili all’Ente, vi sia necessità di assicurare il servizio nelle more del perfezionamento della gara (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36/2008; 86/2011; n. 427/2018).

E’ palese la natura eccezionale dell’istituto, in quanto occorre che ricorrano i presupposti desumibili dall’articolo 106 del vigente Codice dei contratti pubblici.

La proroga, quindi, deve essere contemplata nel bando e/o nei documenti di gara ed inserita nel contratto di appalto, stipulato in esito alla procedura di aggiudicazione.

Nel successivo atto, che disponga eventualmente la proroga, occorre richiamare espressamente il paragrafo del bando e/o capitolato nel quale sia contemplata la sopra indicata clausola; è altresì opportuno che sia richiamato l’articolo del contratto di appalto nel quale sia confluita detta clausola.

La proroga deve essere adottata con determinazione dirigenziale prima della scadenza del contratto al quale la stessa si riferisca, altrimenti si configurerebbe, di fatto, un affidamento diretto. Quando viene adottata la determina di proroga, a monte deve essere stata già adottata la determinazione a contrarre finalizzata all’avvio della procedura di aggiudicazione del nuovo contratto.

Occorre altresì prevedere specificamente che, per la durata della proroga, il contraente sia tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli all’Ente.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che è possibile ricorrere alla proroga solo per cause che comunque non coinvolgano la responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice, altrimenti la proroga si configurerebbe come mero ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario (v. delibere ANAC del luglio 2021 nn. 576 e 591, nonché il provvedimento n. 315 del 6 luglio 2022).

Il Consiglio di Stato, inoltre, con sentenza n. 6955/2021, ha ribadito i caratteri essenziali dell’istituto in esame, perimetrandone, secondo un approccio rigoroso e restrittivo, termini e limiti di legge.

2. Istruzioni operative.

Si raccomanda di provvedere tempestivamente agli affidamenti, evitando ulteriori proroghe e si rammenta che lo strumento principale di cui avvalersi consiste nella adeguatezza della programmazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori: adottare un cronoprogramma per il monitoraggio delle scadenze e degli adempimenti in materia di acquisti consente una programmazione armonica con vantaggi organizzativi ed economici per l'Ente. Si ponga, dunque, attenzione alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del piano biennale dei servizi e forniture, e alle previsioni di bilancio, che riguardano tutti i lavori, forniture e servizi indipendentemente dall'importo.

Si raccomanda, altresì, una maggiore aggregazione interna, favorendo la costruzione di capitolati pluriennali per servizi o forniture continuativi.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale
Dott. Massimo Candia
(firma apposta digitalmente)